

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia - Herzegovina e del Kosovo: attuazione in Umbria.**

L'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 27, prevede che sia realizzata una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato od operano per missioni di pace e di assistenza umanitaria nella Bosnia - Herzegovina e nel Kosovo, nonché del personale della pubblica amministrazione che ha prestato o presta servizio nei territori sopra citati e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002 è stato pubblicato il decreto 22 ottobre 2002, che stabilisce le modalità, le condizioni e i criteri per la realizzazione della campagna di monitoraggio per il personale civile e militare della difesa, della polizia di Stato, nonché per la popolazione civile.

Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di esami di laboratorio gratuiti, da effettuarsi a scadenze ben definite, secondo quanto stabilito nell'*allegato 1* al decreto 22 ottobre 2002, presso le strutture sanitarie militari e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate dalle Regioni e Province autonome.

Le strutture sanitarie individuate dalle Regioni e Province autonome avranno il compito di effettuare il:

— monitoraggio della popolazione civile cioè dei soggetti rientrati in Italia (sia per l'effettuazione delle visite mediche sia per gli esami di laboratorio);

— monitoraggio del personale civile e militare della Difesa e del personale della polizia di Stato:

1. previa richiesta nominativa delle competenti strutture del Dipartimento di pubblica sicurezza per il personale della polizia di Stato in servizio in Italia, cioè rientrato, si effettuano solo gli esami di laboratorio;

2. sempre su richiesta nominativa delle competenti autorità militari, per i militari e i civili della difesa in servizio in Italia, cioè rientrati, si possono effettuare sia le visite che gli esami di laboratorio;

3. per i militari in congedo, il personale civile della difesa e della polizia di Stato non più in servizio, previa presentazione di comunicazione inviata dal Ministero della difesa o dell'interno, si effettuano sia le visite mediche che gli esami di laboratorio.

Al fine di esaminare e concordare l'attuazione pratica del decreto legge 22 ottobre 2002, si è svolta, presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali, una prima riunione alla quale sono stati invitati i direttori sanitari delle Az. ospedaliere di Perugia e Terni, i direttori sanitari e i direttori dei Dipartimenti igiene e prevenzione delle Az. USL.

Successivamente, nel corso di un ulteriore incontro con il Comitato regionale medicina generale, presenti i rappresentanti FIMMG, SNAMI, Federazione Medici, Intesa Sindacale, Rappresentanti delle Az. USL, sono stati presentati i contenuti del decreto per stabilire e definire il ruolo dei medici di medicina generale nella realizzazione della campagna di monitoraggio.

Nel corso degli incontri citati è stata stabilita la seguente procedura:

a) la Direzione regionale sanità e servizi sociali provvederà a fornire ai medici di medicina generale tramite gli Uffici convenzioni delle Az. USL, la scheda sulle condizioni sanitarie, nonché il protocollo operativo;

b) il medico di medicina generale provvederà a compilare la scheda d'indagine sulle condizioni sanitarie ed a prescrivere gli esami di laboratorio, esenti da ticket, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il ricorrere delle condizioni che permettono di accedere alla campagna di monitoraggio o di copia della richiesta nominativa delle competenti autorità militari o di copia della comunicazione inviata dai Ministeri della difesa o dell'interno;

c) gli esami di laboratorio gratuiti dovranno essere eseguiti presso i laboratori di analisi delle Az. USL e delle Az. ospedaliere di Perugia e Terni, previa presentazione della richiesta del medico curante corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che conferisce il diritto all'esenzione;

d) i medici di medicina generale, valutati i risultati degli esami prescritti, invieranno la scheda compilata e i referti degli esami stessi, ai Servizi igiene e sanità pubblica dei DIP delle Az. USL di appartenenza, che provvederanno quindi periodicamente all'inoltro alla Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica; inoltre una copia di entrambi dovrà essere consegnata anche agli interessati;

e) successivamente i Dipartimenti igiene e prevenzione, per gli esami effettuati dalle strutture delle Az. USL, e le Az. ospedaliere per quelli effettuati presso i propri laboratori, inoltreranno alla Regione dell'Umbria la richiesta dei rimborsi delle spese sostenute per l'effettuazione degli esami, da trasmettere successivamente al Ministero.

Inoltre, è stato stabilito di istituire a livello regionale un Gruppo di coordinamento composto dai direttori sanitari delle Az. ospedaliere di Perugia e Terni, dai direttori sanitari e dai direttori dei Dipartimenti igiene e prevenzione delle Az. USL, coordinato dal Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali, al fine di seguire nel tempo l'attuazione del decreto.

Si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare la procedura stabilita ai punti a), b), c), d), e) sopra riportati, nonché l'istituzione a livello regionale di un Gruppo di coordinamento per seguire nel tempo l'attuazione del monitoraggio.

Perugia, lì 1 aprile 2003

L'istruttore
F.to MARIA TERESA COLOMBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2003, n. 538.

POR Umbria Ob. 3 (2000-2006) - Disposizioni per l'accelerazione della spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi

contenute;

2) di approvare le misure di accelerazione della spesa di cui all'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre l'applicazione di tali misure a tutti i bandi in corso di approvazione o approvati da parte della Regione, delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e degli organismi intermediari responsabili della gestione della sovvenzione globale per l'attuazione delle misure B1 - D3 ed E1;

4) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria la parte dispositiva del presente atto comprensiva dell'allegato B).

Il Relatore
Maddoli

Il Vicepresidente
MONELLI

Allegato B

POR Umbria Ob. 3 Accelerazione della spesa.

Nei bandi in corso di approvazione o approvati da parte delle Amministrazioni provinciali e della Regione Umbria vanno inserite le seguenti regole al fine di accelerare la spesa ed evitare il disimpegno automatico delle risorse. Tali regole, ad eccezione del successivo punto 4 che si applicherà solo alle attività future, valgono anche per le attività precedentemente approvate per le quali non si è ancora provveduto alla validazione del rendiconto.

FASI PROCEDURALI:

1. Il soggetto beneficiario deve avviare/iniziare l'attività entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR e/o dalla data di ricevimento del provvedimento di notifica dell'ammissione a finanziamento. Entro tale termine, i soggetti che in sede di gara hanno dichiarato l'intenzione di costituirsi in ATI/ATS o Consorzio devono aver formalizzato tale costituzione, inviando all'Ente responsabile (Regione dell'Umbria e/o Province) la relativa documentazione.

2. Erogazione del primo acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'intervento approvato previa dichiarazione di avvio attività e presentazione della convenzione, della fideiussione e relativa fattura.

3. Erogazione del secondo acconto (40 per cento) previa presentazione di relazione finanziaria analitica riferita alla prima erogazione e per un importo autocertificato di spesa almeno pari all'80 per cento della stessa.

4. I soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo presentano alla Regione o alla Provincia cui sono state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La certificazione di cui sopra attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari in conformità alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. Il costo di certificazione è considerato spesa eleggibile dal FSE e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.

5. Anticipazione al soggetto attuatore di tutto il saldo prima della validazione del rendiconto con eventuale recupero successivo di quanto non dovuto, maggiorato degli interessi legali. Il rendiconto deve essere accompagnato da una certificazione della spesa pari al 100 per cento del 1° acconto e almeno all'80 per cento del 2° acconto. Entro i 45 giorni successivi al ricevimento del saldo il soggetto attuatore dovrà provvedere al pagamento dei sospesi e dovrà inviare autocertificazione utilizzando la modulistica prevista per la certificazione trimestrale della spesa. Le polizze fidejussorie vengono svincolate solo successivamente alla validazione del rendiconto.

Non saranno ammessi a valutazione sui bandi relativi alle risorse per l'annualità 2003 progetti per figure professionali uguali o similari già finanziati con precedenti provvedimenti sulle annualità 2000-2001 e 2002, fatte salve:

— quelle attività già regolarmente avviate e in fase avanzata di svolgimento, per le quali siano già state presentate richieste di primo e secondo acconto alla data di scadenza del presente bando;

— quelle già concluse alla data del 31 marzo 2003 per le quali sia stato presentato regolare rendiconto e sia stata trasmessa una certificazione della spesa pari al 100 per cento del primo acconto e all'80 per cento del secondo.

Tali disposizioni non si applicano, per la sola annualità 2002, ai progetti regolarmente avviati nei termini previsti, relativi alle Misure A2, C2, e C4, per i quali sarà sufficiente aver richiesto l'erogazione del primo acconto.

Le regole sopra espone, in quanto applicabili, sono rispettate anche per i progetti già finanziati e in corso di realizzazione, o per i quali sia stato già presentato il rendiconto.

Le schede informative relative alla certificazione della spesa previste dalla D.D. n. 1755 del 6 marzo 2002 devono essere inviate da ciascun beneficiario finale, per ogni corso/azione di cui è titolare, al competente Ente responsabile (Regione o Province) entro e non oltre le seguenti date:

- 5 aprile;
- 5 luglio;
- 5 ottobre;
- 5 dicembre (certificando le spese sostenute nei soli mesi di ottobre e novembre);
- 15 gennaio.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGRAMMI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 febbraio 2003, n. 1290.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 - «Progetto per la demolizione e la ricostruzione della scuola materna statale ubicata a Marmore in via Pietro Montesi (TR)».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;